

Approvato con deliberazione n. 1066 del 27/10/2016

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE AZIENDALI

Art. 1 - PROMOZIONE DI UN AMBIENTE LIBERO DAL FUMO

L'ASL TO 4 si prefigge di:

- proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo
- sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare
- fornire alla popolazione modelli di riferimento per uno stile di vita libero dal fumo ed attento alla promozione della salute
- mantenere un livello di attenzione adeguato circa l'osservanza del divieto di fumo, applicando le procedure di vigilanza, di sorveglianza e di accertamento previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.
- tutelare l'ambiente dall'abbandono dei mozziconi di sigaretta

Gli operatori sanitari rappresentano dei modelli in termini di comportamento e stili di vita, svolgendo un importante ruolo di orientamento per i pazienti e la popolazione in generale, in funzione della compliance complessiva. E' fondamentale che ognuno di essi abbia presente l'importanza di non mostrarsi in pubblico quando fuma durante l'orario di lavoro per orientare la popolazione rispetto al problema.

Ogni incaricato della sorveglianza, ogni accertatore (come di seguito definiti), il personale del servizio Medico competente e del Servizio Prevenzione e Protezione (SPP) sono a disposizione per fornire indicazioni circa i Centri Trattamento Tabagismo (CTT).

L'ASL TO4 con delibera n. 711 del 29/07/2015 ha istituito un Gruppo di lavoro aziendale specifico sul fumo con il compito di monitorare il problema e di progettare azioni di contrasto al tabagismo.

Obiettivo del gruppo è anche la prevenzione delle patologie fumo correlate e la promozione di corretti stili di vita rivolte al target dipendenti e utenti.

Art.2 - DESTINATARI ED AMBITO DI INTERVENTO

1. L'ASL TO 4 sancisce il divieto di fumo:

- a) in tutti i suoi locali e in tutte le aree esterne come: cortili, porticati, zone di transito pedonale e/o veicolare, parcheggi, spazi destinati al carico/scarico delle merci, aree verdi, ecc., di pertinenza dei presidi ospedalieri
- b) nei locali di proprietà dell'ASLTO4 dove si svolge attività di istituto
- c) in altri locali, anche non di proprietà, utilizzati dall'ASLTO4 a qualsiasi titolo
- d) nei locali utilizzati e gestiti da privati per conto dell'ASL TO4 (es. mensa, bar, edicola)
- e) su tutti i veicoli aziendali

2. Il presente Regolamento si applica a tutte le persone che a qualsiasi titolo si trovino negli spazi sopra elencati (es. dipendenti ed equiparati, utenti, accompagnatori, personale di ditte esterne, studenti e frequentatori, volontari ecc.)
3. Il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche, valutati i pareri della comunità scientifica e poiché costituiscono un modello che viene associato all'abitudine tabagica.

Per evitare l'abbandono dei mozziconi di sigaretta all'ingresso delle strutture sanitarie e all'ingresso delle pertinenze ospedaliere sono collocati appositi raccoglitori posacenere.

Art.3 - LUOGHI RISERVATE AI FUMATORI

Per cercare di venire incontro alle esigenze dei tabagisti, considerata la difficoltà degli stessi ad osservare l'astinenza prolungata nei luoghi ove vige il divieto di fumo, verrà anche valutata la possibilità di istituire (compatibilmente con i tempi tecnici relativi alla individuazione degli spazi ed alla loro messa in opera), nelle pertinenze dei presidi ospedalieri zone ben delimitate e segnalate da cartellonistica adeguata in cui sarà consentito fumare.

Si prevede altresì di individuare aree dove sarà possibile fumare nell'ambito di alcune strutture aziendali, ad oggi identificabili nei Centri Diurni e nei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) per gli utenti che hanno una forte e strutturata dipendenza da nicotina associata a patologia psichiatrica verificata dai medici curanti.

Nei luoghi di cui sopra dovranno essere presenti appositi raccoglitori posacenere per la raccolta dei mozziconi di sigarette ed idonea cartellonistica sul divieto di abbandono degli stessi.

Art .4 - CARTELLONISTICA

Ove vige il divieto di cui all'art. 2 , devono essere affissi appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti la scritta "VIETATO FUMARE", l'indicazione della legislazione di riferimento, le sanzioni previste per i trasgressori, l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete constatare le infrazioni ai sensi dei successivi articoli. Tali soggetti saranno individuati nominalmente.

All'ingresso delle strutture sanitarie deve essere collocata cartellonistica informativa del divieto di fumare e di divieto di abbandono dei mozziconi e con esplicito invito a spegnere la sigaretta.

Art. 5 - RESPONSABILI DELLA SORVEGLIANZA E DELL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO

Sono responsabili dell'applicazione della normativa e della sorveglianza del divieto di fumo nell'ambito delle specifiche competenze i Delegati del Datore di lavoro così come individuati dalla Deliberazione del Direttore Generale ASL TO4 n. 227 del 16.3.2016 e successive modifiche ossia:

- Direttori Sanitari di Presidio Ospedaliero
- Direttori di Distretti

- Direttori di Dipartimento
- Direttore della SC Tecnico

Inoltre sono responsabili dell'applicazione della normativa e della sorveglianza del divieto di fumo i Direttori di struttura complessa, i Responsabili di struttura semplice dipartimentale e struttura semplice per quanto riguarda i servizi di loro competenza.

Per le parti in comune sono responsabili della sorveglianza i Delegati del Datore di Lavoro.

Per consentire una capillare vigilanza sul divieto di fumo, in funzione dell'organizzazione dei servizi, è opportuno che i responsabili sopra indicati individuino e incarichino con atto scritto uno o più soggetti tra il personale di riferimento, che coadiuvino le funzioni cui essi sono tenuti, pur mantenendo in prima persona la piena responsabilità delle funzioni sopra indicate. In particolare il personale da loro individuato svolgerà tale compito in caso di loro assenza (vedi allegato 1).

Le nomine devono essere effettuate in maniera tale da permettere il controllo durante l'intero periodo di funzionamento delle strutture.

L'individuazione dei suddetti soggetti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- ✓ Coerenza con posizioni e ruoli previsti nel Sistema di Gestione della Sicurezza dei Lavoratori (SGSL);
- ✓ Coerenza con funzioni e ruoli istituzionali

Inoltre è opportuno individuare, ove possibile, coloro che presentino disponibilità e motivazione a svolgere l'incarico.

Verrà istituito un Registro contenente il nominativo dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto ed il rispetto del Regolamento. I Direttori dovranno comunicare i nominativi degli incaricati e ogni loro variazione per iscritto alla Segreteria organizzativa del Gruppo di lavoro di cui all' Art.1 che provvederà all'aggiornamento del Registro.

Sono soggetti deputati all'accertamento ed alla irrogazione della sanzione i Tecnici dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione o, in subordine, i dirigenti medici della Direzione Sanitaria Ospedaliera e di Distretto, e i Corpi di Polizia dello Stato, Carabinieri e Polizia Locale

Art. 6 - COMPITI DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA SORVEGLIANZA E DELL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO

Ai soggetti responsabili dell'applicazione della normativa sull'osservanza del divieto di fumo e ai loro incaricati verrà offerta la possibilità di partecipare ad iniziative di formazione ed aggiornamento della materia in oggetto.

Ad essi compete:

- a) vigilare sull'osservanza del divieto
- b) constatare le infrazioni e segnalarle ai soggetti preposti all'attuazione del procedimento sanzionatorio di cui all'art. successivo
- c) adoperarsi per mantenere attivi i principi di un ambiente libero dal fumo e per promuovere la salute tra i dipendenti dell'ASLTO4 e i pazienti.
- d) impegnarsi in attività di dissuasione ed educazione nonché di informazione sugli strumenti per smettere di fumare, anche orientando i fumatori verso i centri trattamento tabagismo in capo al Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'ASL per i trattamenti di disassuefazione
- e) sorvegliare sul rispetto del divieto di abbandono di mozziconi di sigaretta
- f) verificare la corretta apposizione della cartellonistica e la presenza aggiornata dei nominativi

L'attività di vigilanza sul rispetto del divieto di fumo si compone di due parti

1. Sorveglianza
2. Accertamento

La contravvenzione al divieto di fumo è constatata in flagranza dell'illecito o successivamente all'acquisizione dell'atto di constatazione.

1. Attività di Sorveglianza

I soggetti responsabili dell'applicazione della normativa sull'osservanza del divieto di fumo e i loro incaricati (vedi art. 5, comma 1) sono tenuti a:

- ✓ chiedere a chi fuma (dipendenti, pazienti e pubblico) di spegnere la sigaretta;
- ✓ dare comunicazione scritta delle infrazioni (atto di constatazione) al fumatore e ai soggetti incaricati dell'accertamento entro 10 giorni per la contestazione/notifica del verbale dell' illecito amministrativo al trasgressore (vedi allegato 2);

2. Attività di Accertamento

I soggetti deputati all'accertamento (vedi art. 5, comma 2) devono:

2.1 in caso di flagranza:

- ✓ chiedere a chi fuma (dipendenti, pazienti e pubblico) di spegnere la sigaretta;
- ✓ contestare immediatamente la violazione al trasgressore, redigendo il verbale di accertamento della violazione con concomitante notifica dell'atto e consegna di copia all'interessato

2.2 qualora ricevano l'atto di contestazione:

- ✓ devono provvedere, sulla base dell'atto di constatazione redatto dai soggetti deputati alla sorveglianza, alla stesura del verbale dell'accertamento della violazione e procedere entro 90 giorni alla notifica dell'atto al trasgressore;

Gli accertatori non possono ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

ART. 7 - SANZIONI

1) Ai sensi della vigente normativa, i trasgressori del divieto di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono soggetti al pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata (da € 55,00 a €550,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

2) I soggetti chiamati funzionalmente o istituzionalmente (per legge, regolamento o disposizioni amministrative) a vigilare sul rispetto del divieto di fumo, in caso di mancata ottemperanza al loro compito, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria amministrativa che va da € 22000 a € 2.200,00, per effetto della legge 311/2004.

3) Fermo restando le sanzioni pecuniarie previste dalla Legge n. 584 del 1975, l'inosservanza dei divieti e degli obblighi sul divieto del fumo da parte dei dipendenti può configurare responsabilità disciplinare.

ART. 8 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

1. la violazione del divieto di fumo è accertata dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2 mediante la compilazione di apposito verbale, da redigersi in triplice copia (una per il trasgressore, una per l'accertatore e una per la S.C. Legale e Assicurazioni);
2. l'accertamento dell'illecito viene comunicato immediatamente al trasgressore, il quale deve sottoscrivere per ricevuta il verbale. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene dato atto in calce al verbale stesso;
3. sarà compito dell'accertatore dell'illecito curare la tempestiva trasmissione del verbale alla S.C. Legale Assicurazioni, con atto di riscontro comprovante l'avvenuta consegna;
4. se non è avvenuta la contestazione immediata, l'accertatore dell'illecito provvede alla notifica del verbale di contestazione agli interessati nel termine di 90 giorni dall'accertamento se residenti nel territorio della Repubblica, entro 360 giorni se residenti all'estero;
5. è ammesso il pagamento della sanzione prevista in misura ridotta, pari al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato dal trasgressore entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione;

ART. 9 - PROCEDIMENTO

1) Ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689 del 1981 e s.m.i. entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o della notifica della violazione, gli interessati possono far pervenire alla S.C. Legale e Assicurazioni scritti difensivi, documenti e richieste di audizione.

2) la S.C. Legale e Assicurazioni sentiti gli interessati che abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese di notifica, e ne ingiunge il pagamento.

In caso contrario l' ASL TO4 emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti della quale è data comunicazione ai soggetti interessati;

3) il pagamento deve essere effettuato mediante versamento su conto corrente dell'ASL nel termine di 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo;

4) in base alla normativa vigente, l'interessato può presentare opposizione contro l'ordinanza all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 10 – PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento, formalizzato con atto deliberativo, verrà trasmesso a tutti i Direttori/Responsabili affinché provvedano a darne la massima diffusione presso il personale dipendente e l'utenza e verrà pubblicato sul sito Internet aziendale.

Verranno inoltre attuate iniziative di comunicazione e formazione al fine di favorire la conoscenza capillare del regolamento stesso e delle sue finalità.

ART.11 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Presidio Ospedaliero/Dipartimento _____

S.C. / S.S.D./ S.S. _____

INCARICO DI RESPONSABILE DELLA SORVEGLIANZA E DELL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO

Il sottoscritto _____

Direttore/Responsabile di _____ ASL TO4 in qualità di Responsabile della sorveglianza e dell'osservanza del divieto di fumo come previsto dall'art. 5 del regolamento aziendale

INCARICA

in materia di applicazione della normativa sulla sorveglianza del divieto di fumo il Dr./Dr.ssa/Sig./Sig.ra _____
qualifica _____

a svolgere le attività di vigilanza sull'osservanza del divieto di fumo come previsto dall'art. 6 del regolamento aziendale e della normativa vigente.

Data _____

Firma del Direttore/Responsabile

L'incaricato con la sottoscrizione del presente atto si impegna ad ottemperare a quanto sancito dalle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei non fumatori.

Data _____

Firma per presa accettazione dell'incaricato

Si ricorda che le disposizioni vigenti prevedono sanzioni per la non ottemperanza degli obblighi previsti.



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

Presidio Ospedaliero/Dipartimento _____

S.C. / S.S.D./ S.S. _____

ATTO DI CONSTATAZIONE DI VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMARE

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ alle
ore _____ nei locali/pertinenze _____
sito a _____ Provincia _____
in via _____ n. _____

il sottoscritto _____
appartenente alla Struttura Aziendale riportata in intestazione, in qualità di incaricato della sorveglianza e
dell'osservanza in ambito dell'ASL TO4 sul rispetto del divieto di fumo, ha constatato che nel luogo sopra specificato
il/la Sig/Sig.ra _____
nato/a a _____ il _____
residente a _____ Provincia _____
in via _____ n. _____
di nazionalità _____, identificato/a mediante il seguente
documento _____ n. _____ rilasciato
da _____ in data _____

ha commesso la violazione di seguito specificata: (*contrassegnare con una X*):

Fumava in luogo soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato

(Violazione Art. 1 Legge n. 584/1975, art. 51 c.1 Legge 3/2003 e successive integrazioni e modifiche).

Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c.1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c. 5 Legge 3/2003, art. 1 comma 189 Legge 311/2004. Entità della sanzione amministrativa: da € 27,50 a € 275,00.

Fumava in luogo soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di un lattante o di un bambino di età inferiore a 12 anni

(Violazione Art. 1 Legge n. 584/1975, art. 51 c.1 Legge 3/2003 e successive integrazioni e modifiche).

Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c.1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c.5 Legge 3/2003, art. 1 comma 189 Legge 311/2004. Entità della sanzione amministrativa: da € 55,00 a € 550,00.

abbandono mozziconi

Violazione Art 232-bis c. 3 Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive integrazioni e modifiche,

Detta violazione è sanzionata ai sensi dell' art. 232-ter Decreto Legislativo n. 152/2006 da € 60,00 a €600,00

Ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81 per la violazione di cui trattasi è ammesso, con effetto liberatorio, il pagamento da parte del trasgressore della sanzione prevista, oltre alle eventuali spese di notifica, entro il termine di 60 giorni dalla data della contestazione o di notificazione del verbale di illecito amministrativo.

(Inserire intestazione del servizio che provvede ad elevare la sanzione)

**PROCESSO VERBALE DI CONTRAVVENZIONE
PER INFRAZIONI PUNIBILI CON SANZIONE AMMINISTRATIVA
(Legge 24 novembre 1981 n. 689)**

Il giorno.....alle ore.....il/i sottoscritto/i.....Ufficiale/i di
Polizia Giudiziaria/Pubblico/i Ufficiale/ dell'ASL TO4, o in qualità disi è/sono
recato/i presso..... sito in C.so/Via.....ed accertava/no
che:

.....
.....
.....
.....
.....

Quanto sopra in violazione all'articolo 1, ultimo comma, Legge 11/11/1975 n. 584, alla Dir. P.C.M. 14/12/1995, all'art. 51 Legge 16/01/2003 n. 3 e al D.lvo 12/01/2016 n. 6, sanzionati dall'art. 7, comma 1, Legge 11/11/1975 n. 584, nella versione modificata dall'art. 52, comma 20, Legge 28/12/2001 n. 448 e dall'art. 1/189 Legge 311/2004.

Le violazioni venivano/non venivano contestate direttamente al/alla sig./sig.ra _____ -
nato/a _____ il _____ residente in _____
il quale dichiarava _____

Si avvertono le parti che, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta, con effetto liberatorio per tutti i coobbligati, della somma di €.....(.....)

- [] pari a un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione prevista dagli articoli violati sopraindicati
- [] pari al triplo della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave (art. 8 Legge 24/11/1981 n. 689)

Eventuali scritti difensivi, documenti o richieste di essere sentiti dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di contestazione/notificazione (art. 18 Legge 689/81) alla ss LEGALE E ASSICURAZIONI dell'ASL TO4- Via Po 11 Chivasso TO.

La contestazione può essere pertanto definita con effetto liberatorio tramite pagamento della somma di euro _____ (_____) così ottenuta:

- pena pecuniaria in misura ridotta: euro _____

- spese per accertamento ispettivo: euro _____
 - spese di notifica del presente atto: euro _____
 TOTALE euro _____

Modalità di pagamento

Il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 oppure quello previsto dall'art. 8 della L. 24/11/1981 n. 689 può essere effettuato entro 60 giorni dalla data di contestazione/notificazione del presente atto, nei modi qui sotto specificati:

[] Conto Corrente Postale n. 36316107 intestato a A.S.L. TO4 – (indicare sempre nell'apposito spazio la seguente causale di versamento: VIOLAZIONE DIVIETO DI FUMO)

[] Bonifico Bancario CODICE IBAN: IT81S0306930540100000046184 intestato a A.S.L. TO4 – (indicare sempre nell'apposito spazio la seguente causale di versamento: VIOLAZIONE DIVIETO DI FUMO)

N.B. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione a : Dipartimento di Prevenzione – Segreteria Dipartimento di Prevenzione – Tel. 011/8212306 FAX: 0118212307 allegando copia della quietanza onde evitare l'inoltro del rapporto all'Autorità Competente, ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689.

Il trasgressore

Il/i verbalizzante/i

NOTIFICA

L'anno.....addì.....del mese di.....alle ore.....
 in.....via/c.so.....nr.....
 il/i sottoscritto/i ha/hanno notificato il presente verbale al sig.....
residente in.....via/c.so.....
 in qualità di.....che ha chiesto l'inserimento delle seguenti
 dichiarazioni.....

Per avvenuta notifica

i... notificador....

.....

.....

.....

Allegato 4: Bozza di cartello: possono essere presenti tipologie diverse, l'importante è che contengano il testo indicato

ASL TO 4



VIETATO FUMARE

**Legge 11 novembre 1975 n. 584 art. 51- D.P.C.M. 14 dicembre 1995
Legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori"**

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di **€ 27,50** ad un massimo di **€ 275,00**.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

**LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO SULL'OSSERVANZA DEL
DIVIETO DI FUMO SPETTA A:**

AUTORITA' COMPETENTI ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE:
RESPONSABILE DELLA VIGILANZA, POLIZIA AMMINISTRATIVA, UFFICIALI E AGENTI DI
POLIZIA GIUDIZIARIA,
PERSONALE DELL'AZIENDA ADIBITO A FUNZIONI DI VIGILANZA